

Tribunale di MONZA

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 C.P.C. e

Istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 C.P.C.

Per Ins. Mariagiovanna LUCA'

-Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

in persona del legale rappresentante

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

Cod. Fisc. 80185250588

- Resistente

§ § §

La Prof. ssa LUCA' MARIAGIOVANNA, Codice Fiscale LCU MGV 84E45 F158S, nata il 05.05.1984, a MESSINA, residente in Via Mastro Mario, n 2 / D Fraz. Tracoccia – di Valdina (ME), elettivamente domiciliata in Via Lecco, n 4 di Agrate Brianza (MB) nello studio dell'**Avv. Diana PEDATA e Stefano Dell'Orto** del Foro di Milano, recapito professionale dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, c. f. FBA MSM 70D28 F158V, con studio in Via Sardegna n.1 Complesso Agorà, 98076 Sant'Agata di Militello (ME), fax 0941 701160, con domicilio digitale presso la pec *massimilianofabio@pec.giuffre.it*, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

Sulle condizioni personali, professionali e familiari del ricorrente

- 1)** Che, la deducente è titolare nel posto normale della scuola secondaria di secondo grado per l'insegnamento nella c. d. c A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE, presso la regione LOMBARDIA AMBITO 0027 (MONZA), con incarico triennale nella Scuola **I.T.I. "P.HENSEMBERGER" di Monza**, cod. MITF410005; (all.n. 43)
- 2)** Che, la ricorrente è stata assunta nell'a. s 2015/2016 ai sensi della L. 107/2015, Fase C, da G. A. E. con sede provvisoria presso l'Ist. "Passaglia" di Lucca, come da contratto del 26 novembre 2015 con decorrenza giuridica 01.09.2015 (all. n.42) e per



tale anno ha usufruito del congedo parentale per la nascita del figlio Leonardo ROSSIGNOLO (nato il 03. 08.2015);

3) Che, nell'a. s. 2016/2017 la ricorrente si è sottoposta a mobilità obbligatoria per l'ottenimento della sede definitiva ed è stata trasferita in Lombardia – Ambito A0027 (Monza) con assegnazione per il triennio presso la Scuola di attuale titolarità di Monza, dove ha preso servizio ed ha superato l'anno di prova;

4) Che, nell'a. s. 2016/2017 la docente si è trasferita a Monza con il bambino che ha manifestato problemi di salute per i quali è stato sottoposto a diversi accertamenti medici, che hanno rivelato nell'infante l'esistenza di un “Disturbo dello spettro autistico in bambino con ritardo dello sviluppo globale di grado moderato” (all. n.54);

5) Che, anche a seguito di accertamenti medici e controlli di cui si dirà anche in seguito, la ricorrente è titolare di diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto genitore convivente (all. n.3) e referente unico all'assistenza del figlio, Leonardo ROSSIGNOLO, nato a Messina il 03.08.2015, dichiarato dall'INPS di Messina, in data il 28.07.2017, portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 3 della L.104/92; (All. n.4);

6) Che, il figlio della ricorrente è affetto da “autismo” e deve essere “strettamente controllato”, accudito ed assistito, così come si dirà meglio in seguito, tanto che lo stesso, oltre al riconoscimento dell'handicap è minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) con indennità di accompagnamento, con decorrenza 05.05.2017, come risulta da copia dell'accertamento della Commissione Medica INPS del 28 luglio 2017; (All. 5)

7) Che, la ricorrente è genitore convivente titolare dei benefici di legge (referente unico) all'assistenza del figlio in quanto:

- è l'unico soggetto che fruisce dei tre giorni di permesso retribuito mensile e del congedo straordinario per l'assistenza al disabile grave;

- il figlio minore disabile grave convive con la ricorrente in Via Mastro Mario, n 2 / D Fraz. Tracoccia – di Valdina (ME), non è ricoverato in strutture sanitarie, istituti specializzati o altro e viene assistita esclusivamente dall'esponente in via continuativa, anche perché non usufruisce di alcuna assistenza domiciliare da parte dell'ASL di competenza;

8) Che, l'esponente ha documentato tale diritto di precedenza nella domanda di trasferimento per l'a. s. 2018/19, inoltrata tramite il portale istane online del MIUR; (all. n.6)



9) Che, per l'a. s. 2018/2019, la ricorrente ha richiesto, ma non ha ottenuto nemmeno l'assegnazione provvisoria per cui è costretta a trasferirsi a Monza con il minore;

10) Che, il marito Nicola Rossignolo, è un artigiano (stuccatore) con laboratorio sito in Via Nazionale Arcipretato di Spadafora (Me), come da visura della CCIAA di Messina allegata (all. n.55), non è in grado di prestare da solo l'assistenza necessaria al figlio disabile in condizione di gravità, per le motivazioni che si diranno in seguito e come certificato del 27 settembre 2018 della dott.ssa Maria Luisa Barbera (pediatra) e dalla "Diagnosi Funzionale" della dott.sa Celi dell'Asp Messina – neuropsichiatra infantile (All. n.8 e n.9);

11) Che il marito della ricorrente non ha mai beneficiato dei permessi e del congedo straordinario previsti dalla L.104/92 per l'assistenza al figlio disabile grave;

12) Che, la docente anche nell'a. s. 2017/18 ha richiesto, ma non ha ottenuto, il trasferimento interprovinciale, così come per l'anno in corso;

Sulle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/2019

13) Che, in data 7 marzo 2018 è stato sottoscritto in via definitiva l'Accordo Ponte che proroga il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2017/18 alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2018/19;

14) Che, le modalità di applicazione per l'a. s. 2018/19 delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola sono state regolate dall'Ordinanza Ministeriale n.207 del 9.03.2018;

15) Che, l'art. 13 del CCNI 2017 prorogato, al comma 1 "SISTEMA DELLE PRECEDENZE", punto IV ("ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE"), prevede il riconoscimento del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104 / 92, in quanto statuisce che "*...Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza.***";**

16) Che, il CCNI 2017, che regola anche le operazioni di mobilità dell'a. s. 2018/19, riconosce, quindi, il diritto di precedenza previsto dalla L.104/92 di cui è beneficiaria la ricorrente, ma lo sottopone illegittimamente a fasi consecutive (provinciale e interprovinciale);

17) Che, il medesimo articolo precisa che per usufruire della precedenza, ai sensi dell'art.33 co. 5 e 7 della L.104/92, il docente deve "*esprimere come prima*



preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel comune di assistenza oppure l'ambito corrispondente ad esso o alla parte di esso qualora si intenda esprimere preferenze relative a scuole di altri comuni o ad altri ambiti nella provincia" e che "in assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile il docente è obbligato a **indicare una preferenza di scuola o ambito relativa ad un comune vicinore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (5) (6)**", pena la preclusione della possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza, senza l'annullamento dell'intera domanda;

18) Che, la nota n.5 al predetto articolo precisa che "Per posto richiedibile si intende l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo";

19) Che, la ricorrente, **si è sottoposta a procedure di mobilità per l'a. s. 2018 / 19**, regolate dal CCNI dell'11.04.2017 prorogato, ed ha presentato la **domanda di trasferimento per il posto normale della c.d.c. A009 nella scuola secondaria di secondo grado** (all n. 6), nelle sedi di seguito elencate, tramite il portale istanze online del MIUR, indicando anche **il diritto di precedenza per l'assistenza al figlio disabile in condizione di gravità in provincia di Messina**, ed allegando tutta la documentazione comprovante tale beneficio:

1	Scuola	MEIS01600T	I.I.S. RENATO GUTTUSO
2	Scuola	MESD016503	LICEO ARTISTICO (SERALE)
3	Scuola	MEIS03100X	LA FARINA – BASILE
4	Scuola	MEPS03000D	SEGUENZA MESSINA
5	Scuola	MEIS028004	I.I.S. LS PICCOLO
6	Ambito	SIC0000015	SICILIA AMBITO 0015 (Provincia ME)
7	Ambito	SIC0000013	SICILIA AMBITO 0013 (Provincia ME)
8	Ambito	SIC0000016	SICILIA AMBITO 0016 (Provincia ME)
9	Ambito	SIC0000014	SICILIA AMBITO 0014 (Provincia ME)
10	Ambito	SIC0000006	SICILIA AMBITO 0006 (Provincia CT)
11	Ambito	SIC0000009	SICILIA AMBITO 0009 (Provincia CT)
12	Ambito	SIC0000025	SICILIA AMBITO 0025 (Provincia SR)
13	Ambito	SIC0000017	SICILIA AMBITO 0017 (Provincia PA)
14	Ambito	SIC0000018	SICILIA AMBITO 0018 (Provincia PA)
15	Ambito	SIC0000027	SICILIA AMBITO 0027 (Provincia TP)



20) Che, la ricorrente ha indicato come prima sede scelta nella domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19 l'I. I. S. "Renato Guttuso" di Milazzo (Me) i quanto è la scuola più vicina al comune di Valdina (Me), luogo in cui la docente deve prestare assistenza al figlio, portatore di handicap in condizione di gravità, nel quale non sono presenti scuole secondarie di II grado nelle quali è previsto l'insegnamento della c.d.c. A009;

21) Che, nella predetta domanda, l'esponente ha anche dichiarato la disponibilità all'insegnamento presso scuola ospedaliera, scuola carceraria e nelle scuole serali e in C.O.E. – cattedre orario esterne;

22) Che, in base all'allegato ALLEGATO 1, ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO del CCNI 2017, che ha regolato anche la mobilità nell'a. s. 2018/19, la richiesta di trasferimento di docenti che beneficiano del medesimo stesso diritto di precedenza, per l'assistenza ai figli disabili in condizione di gravità, viene soddisfatta in posizione n.6, se il docente chiede di essere movimentato all'interno della provincia di titolarità, mentre viene soddisfatta in posizione n.25 se il docente si muove tra province diverse;

23) Che, soddisfare in maniera differente un medesimo diritto di precedenza, sottoponendolo a fasi (provinciale e interprovinciale) è illegittimo, illogico e non garantisce in egual misura la tutela della salute dei disabili gravi, con la conseguente trattamento discriminatorio non solo dei docenti, che devono prestare assistenza, ma degli stessi portatori di handicap che devono riceverla;

24) Che, l'USP competente ha attribuito alla domanda di mobilità interprovinciale per l'a. s. 2018/19, presentata dalla ricorrente, **n. 25 punti**, di cui 6 per ricongiungimento familiare, ed ha riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria la docente al fine dell'ottenimento del trasferimento in provincia di Messina (All. n. 7);

25) Che, con email del 13.07.2018 (All. n.11), il MIUR ha comunicato alla ricorrente che **per l'a. s. 2018/19, non ha ottenuto il TRASFERIMENTO chiesto;**

26) Che, tale mancato trasferimento interprovinciale è errato e non tiene conto del diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente, che le avrebbe dovuto garantire il trasferimento in provincia di Messina, ovvero in una delle sedi richieste nella domanda di mobilità disponibili nel corso delle procedure di mobilità per l'a.s. 2018/19;



27) Che, il CCNI 2017 prorogato, nella scelta delle sedi esprimibili in domanda, sia provinciale che interprovinciale, ha previsto che tutti i docenti, anche quelli in “esubero nazionale”, indipendentemente dal ruolo / grado di titolarità, potessero richiedere, con una sola domanda, **fino ad un massimo di 15 preferenze, ordinando scuole / ambiti / province, con la limitazione massima nell’individuazione delle scuole al numero di 5;**

28) Che, l’operato del MIUR determina una grave mancanza di trasparenza in un procedimento operato dalla P.A., si aggiunge l’ulteriore carenza di informazione in ordine alla **scelta delle sedi** verso le quali richiedere il trasferimento o la mobilità professionale, sia provinciale che interprovinciale;

29) Che, anche per l’a. s. 2018/19, la scelta delle 15 sedi da indicare nella domanda presentata dai docenti, infatti, è stata **effettuata senza alcuna informazione circa l’effettiva disponibilità di posti** nelle rispettive classi di concorso, con la conseguenza che **tutti i docenti, compreso la ricorrente, hanno dovuto esprimere le 15 preferenze previste “AL BUIO”, correndo il rischio di indicare sedi scolastiche, ambiti o province privi di posti disponibili e di diminuire la probabilità di ottenere il movimento richiesto in caso di scelte errate;**

30) Che, l’USP Messina, solo in data 10.07.2018, con decreto prot. 9875, (allegato n.15) ha pubblicato l’organico della provincia di Messina (di diritto, di sostegno e di potenziamento) che comprende le sedi disponibili per i trasferimenti nei posti normali e di sostegno della scuola secondaria di II grado, ovvero dopo la data di scadenza del 26.04.2018 prevista per l’invio delle domande di mobilità per l’a. s. 2018 / 19, infatti **la ricorrente ha indicato nella domanda di trasferimento le predette 15 sedi senza conoscerne l’effettiva disponibilità di posti;**

31) Che, secondo l’art. 6 comma 5 del CCNI 2017 prorogato, in maniera illegittima, **il docente che effettua scelte sintetiche con indicazione delle province viene penalizzato nell’ottenimento del trasferimento interprovinciale**, in quanto con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti di una stessa provincia;

32) Che, secondo tale criterio il docente che indica in domanda le province (scelta sintetica), per evitare di richiedere sedi non disponibili nelle operazioni di mobilità, viene soddisfatto dopo le “scelte puntuali” di scuole o ambiti, infatti la scuola o l’ambito disponibili sono assegnati prioritariamente al docente che ne ha fatto richiesta **con indicazione puntuale**, sia pure con punteggio inferiore, mentre al docente che ha espresso la preferenza sintetica della provincia, benché con



punteggio maggiore, viene assegnato il successivo ambito o sede, qualora fosse disponibile;

33) Che, tale statuizione, avulsa da qualsiasi logica e contraria all'unico criterio corretto e meritocratico, ovvero quello del punteggio, ha indubbiamente penalizzato la ricorrente che nella domanda di mobilità interprovinciale ha indicato 5 scuole e 10 ambiti, nel tentativo di ottenere il trasferimento richiesto e vedere soddisfatte le proprie scelte puntuali;

34) Che, l'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato, "ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, ha determinato la sequenza operativa delle operazioni di mobilità, prevedendo una fase "propedeutica" alle operazioni, costituita da 8 sotto - fasi, e suddividendo la procedura di mobilità in due fasi operative consecutive, provinciale e interprovinciale, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in ben 36 ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è dubbia e non trasparente;

35) Che, l'art. 6 comma 2 del predetto CCNI 2017 prorogato, in maniera discriminatoria ed illegittima, ha precisato che **i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali**, con la conseguenza che le richieste di trasferimento all'interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle tra province diverse, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia o ha precedenza di legge, sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra);

36) Che, a tali illegittimità nelle procedure, si aggiunge anche quella dell'illegittima gradazione del diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente per l'assistenza al figlio disabile grave, che viene soddisfatta sui posti residui al termine dei movimenti dei docenti concorrenti alla mobilità provinciale, anche senza diritto di precedenza;

Sulla mobilità in provincia di Messina nella c.d.c. A009 - sulla cattedra vacante presso l'Istituto "La Farina – Basile" di Messina - sulle altre cattedre disponibili e non destinate a mobilità nell'a.s. 2018/19

37) Che, dall'analisi del bollettino/elenco delle operazioni di mobilità della scuola secondaria di II grado per l'a.s. 2018/19, pubblicato dall'USP Messina con decreto prot. n. 10246 del 13.07.2018 (all. n.16), **nessun docente ha ottenuto il movimento in entrata in provincia di Messina nella c.d.c. A009**, sebbene fosse disponibile la cattedra presso l'Istituto "La Farina – Basile" di Messina cod. MEIS03100X, indicata come terza preferenza puntuale nella domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente;



38) Che la predetta cattedra, al termine delle procedure di mobilità per l'a.s. 2018/19, **è compresa tra le sedi disponibili, pubblicate dall'USP Messina con decreto prot. n.10305 del 17.07.2018** (all. n. 17), da assegnare ai docenti trasferiti nell'ambito che devono ottenere l'incarico triennale in una scuola, ai sensi del CCNI del 26.06.2018 (all. n. 40);

39) Che, dall'analisi del decreto dell'USP Messina prot. n. 11908 dell'13.08.2018 (all.n.18), è possibile verificare che **nessun docente ha occupato la cattedra della c.d.c. A009 presso l'Istituto "La Farina – Basile" di Messina cod. MEIS03100X, in quanto erratamente il MIUR non ha operato alcun trasferimento nell'ambito 0013 che comprende tale scuola, sebbene tale sede fosse disponibile per l'assegnazione dell'incarico triennale in caso di trasferimento nell'ambito 0013;**

40) Che il MIUR, non avendo effettuato alcun trasferimento provinciale in tale cattedra, avrebbe dovuto provvedere al trasferimento interprovinciale della ricorrente, con diritto di precedenza per l'assistenza al figlio con handicap grave, presso la cattedra dell'Istituto "La Farina – Basile" di Messina, indicata dalla docente nella domanda di mobilità come terza preferenza puntuale, oppure nell'ambito 0013, indicato nella stessa domanda come settima preferenza puntuale, con la conseguente assegnazione triennale dell'esponente nella cattedra della c.d.c. A009 presso il predetto istituto scolastico, disponibile e vacante prima dei movimenti;

41) Che dall'analisi del decreto prot. n.9875 del 10.07.2018 relativo all'organico di diritto del personale docente della Scuola secondaria di secondo grado della provincia di Messina (all. n.15), per l'anno scolastico 2018/19, è possibile rilevare l'esistenza della predetta cattedra, che **è una C.O.E. - cattedra orario esterna costituita da 16 ore presso l'I.I.S. "La Farina – Basile" di Messina, con completamento di 2 ore presso l'I.I.S. "Renato Guttuso" di Milazzo;**

42) Che la ricorrente nella domanda di trasferimento per l'a.s. 2018/19 ha dato la disponibilità ad essere trasferita anche in Cattedre Orario Esterne, contrassegnando la relativa casella, con la conseguenza che anche per tale ragione avrebbe dovuto ottenere il movimento richiesto, con diritto di precedenza per l'assistenza al figlio con handicap grave, anche in considerazione del fatto che la predetta C.O.E. è costituita dalle scuole indicate come prima preferenza puntuale (I.I.S. "Renato Guttuso" di Milazzo) e come terza preferenza puntuale (I.I.S. "La Farina – Basile" di Messina);



43) Che, per quanto sopra, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere il trasferimento richiesto in provincia di Messina, presso la C.O.E. dell'Istituto "La Farina – Basile" di Messina, oppure nell'ambito 0013 con assegnazione della sede di servizio triennale presso la medesima cattedra;

44) Che tale cattedra facendo parte dell'organico di diritto della provincia di Messina ed essendo disponibile prima dei movimenti per l'a.s. 2018/19 avrebbe dovuto essere destinata, senza alcun dubbio, alle operazioni di mobilità con l'ottenimento del trasferimento della ricorrente che è titolare di precedenza prevista dalla legge;

45) Che in base all'art 8 comma 1 del CCNI 2017 prorogato alle operazioni di mobilità in contestazione, le operazioni di mobilità del corpo docente vengono effettuate in una cattedra vacante e disponibile nell'organico dell'autonomia che, in base al comma 68 della legge 107/2015, comprende l'organico di diritto ed i posti per il potenziamento;

46) Che l'USP Messina ha pubblicato anche l'elenco dei posti dell'organico di potenziamento per la scuola secondaria di II grado in provincia di Messina (all. n.15 – pag.104 e seguenti), dal quale si evince che risultano disponibili e non destinati alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/19 numerosi posti di potenziamento nella c.d.c. A009, che non sono stati destinati alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/19:

- I.I.S. "RENATO GUTTUSO" di Milazzo, n. 2 posti;
- I.I.S. "L. S. PICCOLO" di Capo d'Orlando, n.3 posti;
- IST. "LA FARINA – BASILE" di Messina, n.1 posto;
- IST. "SEGUENZA" DI Messina, n.1 posto;

47) Che con decreto prot. n.15531 del 5.10.2018, rettificativo del decreto prot. n.12825 del 31.08.2018, l'USP Messina ha destinato una cattedra della c.d.c. A009 presso l'I.I.S. "L.S. Piccolo" di Capo d'Orlando (Me) alla esecuzione in via provvisoria di un provvedimento dell'autorità giudiziaria (all. n. 19 e 20), mentre non ha destinato le altre cattedre disponibili presso tale sede, né presso le altre scuole alle operazioni di mobilità, sebbene la ricorrente le avesse tutte richieste nella domanda di trasferimento;

48) Che il MIUR in provincia di Messina, erratamente, non ha destinato a trasferimento per l'a.s. 2018/19 nessuno dei posti effettivamente



vacanti e disponibili facenti parte dell'organico di diritto e dell'autonomia della c.d.c. A009;

Sui trasferimenti nelle provincia di Palermo, Catania e Siracusa nella c.d.c. A009

49) Che nelle altre sedi richieste dalla ricorrente, con preferenze puntuali, nella domanda di trasferimento per l'a.s. 2018/19 sono stati effettuati i seguenti **movimenti di docenti senza precedenza di legge**, che hanno occupato posti spettanti alla ricorrente, beneficiaria di diritto di precedenza per l'assistenza al figlio disabile grave, non rispettata dal MIUR nelle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19:

PROVIN CIA DI DESTIN AZIONE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PRO VINC IA DI NAS CITA	MOVIMEN TO OTTENUT O	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIO NE	PRECEDEN ZA	PUNTE GGIO
CT	SAPIENZA	CLAUDIO	23/10/1981	CT	TRASFERI MENTO PROVINCI ALE	CTSL01000A - LICEO ARTISTICO " EMILIO GRECO" CATANIA	SIC0000009 - SICILIA AMBITO 0009		77,00
PA	CONTE	FRANCESCO	13/04/1974	PA	TRASFERI MENTO PROVINCI ALE	PAIS033009 - V.RAGUSA E OTAMA KIYOHARA - F.PARLATORE	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017	Rientro nella scuola di precedente titolarità	164,00
PA	PUPELLA	ALESSANDRO	25/04/1967	PA	TRASFERI MENTO PROVINCI ALE	PAIS033009 - V.RAGUSA E OTAMA KIYOHARA - F.PARLATORE	SIC0000017 - SICILIA AMBITO 0017	Rientro nella scuola di precedente titolarità	156,00
SR	VENDETTI	PAOLO	01/10/1962	SR	TRASFERI MENTO PROVINCI ALE	SRIS016007 - "MATTEO RAELI"	SIC0000025 - SICILIA AMBITO 0025	Rientro nella scuola di precedente titolarità	182,00

50) Che, il mancato soddisfacimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria la docente e procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, irregolari ed errate, hanno danneggiato l'esponente che non ha ottenuto il trasferimento chiesto in provincia di Messina, né nelle altre sedi indicate in domanda;

51) Che, per quanto sopra, le procedure di mobilità nell'a. s. 2018/19, alle quali si è sottoposta la parte ricorrente sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

A) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente, nonché degli artt. 1 e segg. dell'O.M. n° 221 / 2017.

Violazione dell'art. 3 e segg. L. n°241 / 1990.

Violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione,



dei presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità.

Violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297 / 1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165 / 2001.

Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Come riferito in narrativa, la ricorrente, si è sottoposta a mobilità interprovinciale nell'a. s. 2018/19, con diritto di precedenza per l'assistenza al figlio disabile grave, che è riconosciuto dal MIUR anche nella mobilità tra province diverse ed è illegittimamente soddisfatto in posizione n. 25, ovvero al termine di tutte le operazioni di mobilità provinciale, anche riguardanti docenti senza alcuna precedenza.

Come riferito ampiamente in narrativa, il MIUR erratamente non ha effettuato alcun trasferimento in provincia di Messina per l'a.s. 2018/19, nella c.d.c. A009 della scuola secondaria di II grado, sebbene fossero disponibili numerose cattedre vacanti prima dei movimenti, sia dell'organico di diritto che dell'organico di potenziamento, con la conseguenza che alla ricorrente è stato illegittimamente negato il trasferimento richiesto in tali sedi, che aveva indicato con preferenza puntuali in domanda, con diritto di precedenza per l'assistenza al figlio con handicap grave, riconosciuto dall'USP che ha convalidato la domanda presentata.

Quanto sopra si aggiunge all'illegittimo soddisfacimento prioritario della mobilità provinciale rispetto a quella tra province diverse, anche in presenza di soggetti, che come la ricorrente hanno precedenza di legge.

Nelle altre sedi individuate dalla deducente con scelta puntuale degli ambiti delle province di Palermo, Catania e Siracusa, il MIUR ha illegittimamente effettuato diversi trasferimenti provinciali di docenti senza precedenza di legge, non consentendo alla ricorrente di ottenere il movimento richiesto in tali sedi, con diritto di precedenza previsto dalla L.104/92.

Le procedure di mobilità per l'a.s. 2018/19 sono state, quindi, attuate dal MIUR in violazione sia della L.104/92, a causa del mancato



soddisfacimento prioritario dell'istanza di mobilità della ricorrente in posti effettivamente vacanti e disponibili, che della contrattazione sulla mobilità, in quanto non tutte le sedi disponibili sono state destinate al soddisfacimento dei movimenti richiesti e assegnate ai docenti che, come l'esponente ne avevano fatto richiesta in domanda.

I posti disponibili, peraltro, non possono essere destinati esclusivamente a nuove immissioni in ruolo nella c.d.c. A009, in quanto ciò violerebbe **l'art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994**, in base al quale le nuove immissioni in ruolo devono essere effettuate **dopo il soddisfacimento prioritario delle istanze di trasferimento avanzate dai docenti di ruolo, sui posti residui, ovvero non richiesti.**

§ § §

Sull'illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19

Il MIUR, attraverso le operazioni di mobilità per l'a. s. 2018 / 19 regolate dal CCNI del 11.04.2017 prorogato con l'accordo ponte del 9.03.2018, e dall'Ordinanza Ministeriale n. 207 / 2018, in maniera illegittima, ha:

- previsto che i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali, all'art. 6, comma 2 del CCNI 2017 prorogato, e, in maniera discriminatoria ed illegittima, ha consentito che le richieste di trasferimento all'interno della provincia siano soddisfatte prima di quelle tra province diverse, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia o ha precedenza di legge, sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra);
- ha determinato la sequenza operativa delle operazioni di mobilità, e con l'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato, "ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO", ha previsto una fase "propedeutica" alle operazioni, costituita da 8 sotto - fasi, ed ha suddiviso la procedura di mobilità in due fasi operative consecutive, provinciale e interprovinciale, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in ben 36 ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è illegittima, dubbia e non trasparente;
- ha limitato la scelta delle sedi esprimibili in domanda dai docenti in 15 preferenze (scuole / ambiti / province), con un massimo di 5 scuole richiedibili in ciascuna domanda;



- non ha comunicato quali fossero i posti disponibili da potere richiedere al momento della presentazione delle domande di mobilità, obbligando i docenti a scelte “al buio”, avulse da qualsiasi criterio, se non quello della ipotetica probabilità della disponibilità dei posti;
- ha privilegiato i docenti che hanno effettuato in domanda di mobilità scelte “puntuali”, ovvero scelte di scuole ed ambiti, rispetto alle scelte “sintetiche” delle province, danneggiando nei fatti coloro che hanno preferito non rischiare di annullare una scelta per l’eventuale indisponibilità dei posti ed ha privilegiato l’indicazione delle province che aggregano scuole ed ambiti, al fine di potere ottenere il trasferimento;
- ha discriminato chi ha preferito effettuare in domanda di mobilità “scelte sintetiche” di intere province, sebbene questa fosse la scelta logicamente più appropriata, vista la mancata pubblicazione da parte del MIUR delle sedi disponibili al momento della presentazione delle domande e la limitazione ad un massimo di 15 scelte esprimibili;
- non ha rispettato il criterio del punteggio, con la conseguenza che docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto il trasferimento richiesto per il solo fatto di appartenere ad una fase o sotto - fase precedente rispetto ad un’altra o per avere privilegiato una scelta puntuale (scuola o ambito) rispetto ad una scelta “sintetica”;
- non ha rispettato il criterio di “vicinorietà” nell’esecuzione delle operazioni di mobilità;
- non ha rispettato il criterio, previsto dal CCNI 2017 prorogato, secondo cui “i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali previste per i trasferimenti da fuori provincia e per la mobilità professionale”;
- ha inviato comunicazioni di mancato trasferimento ai docenti per email carenti di qualsivoglia informazione e motivazione delle scelte adottate dalla P.A.
- ha gestito in maniera differente il medesimo diritto di precedenza riconosciuto ai docenti/genitori che devono assistere i figli disabili in condizione di gravità, sottoponendolo a fasi (provinciale e interprovinciale), e ha ordinato illegittimamente le operazioni di mobilità dei docenti beneficiari di tale precedenza di legge in posizione n.6, se il docente chiede di essere movimentato all’interno della provincia di titolarità, ed in posizione n.25 se il docente si muove tra province diverse, cioè al



termine di tutta la mobilità provinciale riguardante anche i docenti senza precedenza di legge;

Nel caso in esame, inoltre, **le plurime violazioni del CCNI 2017** (che si applica alla mobilità oggetto del presente giudizio), ampiamente argomentate in premessa e dimostrabili documentalmente dal raffronto degli atti allegati, **hanno determinato il mancato trasferimento di parte ricorrente nelle numerose sedi disponibili, che non sono state destinate a mobilità nell'a. s. 2018/19**, con grave pregiudizio e danno per la ricorrente che non ha ottenuto il trasferimento richiesto in provincia di Messina, nonostante il diritto di precedenza e l'indicazione puntuale degli ambiti, nella domanda presentata al MIUR, delle sedi rimaste vacanti al termine dei movimenti e non destinate illegittimamente a trasferimento.

§ § §

Sull'orientamento del Tribunale di Patti in ordine alle illegittimità delle procedure di mobilità adottate dal MIUR

Il Tribunale di Patti, in maniera uniformemente costante nelle decisioni assunte, ha ritenuto che le procedure di mobilità operate dal MIUR negli anni scolastici precedenti sono illegittime per le ragioni qui di seguito evidenziate.

Con **sentenza n. 860/2017, pubblicata il 22.05.2017, resa nel procedimento n. 2493/2016 R.G., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti** (allegato n.30) ha ritenuto che:

- *“... tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi. Dai bollettini relativi ai movimenti interprovinciali prodotti dalla ricorrente, si evince che alcuni ambiti territoriali più vicini a quello di residenza, ed indicati in ordine progressivo di preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori. ...”;*
- *“... Appare ovvio che l'Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati. ...”;*
- *“... La condotta dell'Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dell'art. 1, comma 108 legge n.*



107/15 che concerne la necessità di rispettare l'ordine della tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale, dell'Ordinanza ministeriale n. 241/16, nonché della legge n. 62/00 e dell'art. 13 contratto mobilità.”

- “... Peraltro, non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell'algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell'inosservanza dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda...”.

Per quanto sopra chiarito, il Tribunale di Patti ha accolto il ricorso in questione su istanza della scrivente difesa con l'annullamento dell'ingiusto trasferimento subito dal ricorrente e con ordine al MIUR di provvedere alla trasferimento spettante in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria.

Oltre quanto sopra il Tribunale di Patti con **sentenza n.1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 R.G.**, (All. n. 31) ha censurato l'algoritmo che gestisce le operazioni di trasferimento dei docenti in quanto “... non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell'algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell'inosservanza dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda...”.

§ § §

Sul criterio “misto” mancato criterio del rispetto del punteggio

L'illegittimo ordine delle operazioni di cui all'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato prevede, inoltre, che “i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. **L'ordine di graduatoria è determinato per ciascuna preferenza** sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all'allegato 2 – tabelle di valutazione dei titoli, e validi per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

Il principio corretto del punteggio più alto è nei fatti annullato dalla previsione secondo la quale per ogni preferenza, ovvero di scelta di sede effettuata dal docente, vengono poste in essere altrettante graduatorie, non rese note, che determinano il



soddisfacimento o meno della mobilità richiesta in base ai presupposti illegittimi sopra evidenziati.

In maniera del tutto errata, infondata e contraria ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il MIUR afferma, di fatto, che siano state correttamente create “*più graduatorie*” tra i docenti interessati e che sia stato adottato un criterio “*numerico posizionale*” sulla base delle scelte e delle indicazioni esposte in domanda da ciascun docente e che, tale “*modus operandi*” attraverso la creazione di “*plurime graduatorie*” sia prevalente rispetto al criterio del punteggio di cui è titolare ogni concorrente.

Sull'illegittimità del criterio “misto” si segnala la decisione del Collegio del **Tribunale di Pordenone** (n. cronol. 1066/2017 del 30/06/2017 - RG n. 207/2017), depositata in atti, che su reclamo dello scrivente difensore, ha espresso il seguente principio: “... ***Si tratta di una scelta che sfugge a qualsivoglia spiegazione; non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello del punteggio (che nel suo ammontare non viene contestato dal MIUR)***”.

Con ordinanza di accoglimento del 17/04/2018, cron. 754/2018, resa nel procedimento 931/2017 RG, il **Tribunale di Cuneo** ha censurato il criterio “misto” affermando che l'unico criterio da seguire nei trasferimenti è quello del punteggio in quanto “**non emerge ragione espressa, eventualmente anche in deroga a criteri ordinari, per la quale il docente che abbia un punteggio superiore ad altro debba essere allo stesso pretermesso**”.

Il criterio del punteggio, che rappresenta la sintesi della storia professionale, della anzianità e della specializzazione ed altro posseduto da ciascun docente è, pertanto, l'unico criterio logico e legittimo nell'assegnazione di posti e nelle procedure di mobilità e l'utilizzazione del “criterio misto” della c.d. “preferenza numerico – posizionale” è del tutto arbitrario, causale e non risponde ai canoni di trasparenza, correttezza e buon andamento cui ogni P.A. deve attenersi.

In mancanza della conoscenza di posti disponibili, delle scelte fatte dagli altri concorrenti, ogni docente, nella individuazione delle sedi (senza l'attribuzione della priorità al punteggio posseduto) è rimesso ad una mobilità ed a procedure del tutto arbitrarie e causali che non rispondono ad alcun criterio logico e di equità (di Trib. di Pordenone Coll. Lavoro ord 700 C.P.C. cron. 1066/17 del 30 giugno 2017 ed altre). In particolare, su tali aspetti si segnala anche la pronuncia **del Tribunale di Taranto del 10.01.2017**, che chiamato a decidere su fattispecie analoga, ha affermato che l'individuazione della sede di destinazione “al buio”, senza avere conoscenza delle sedi disponibili, per come posta in essere dal MIUR: “...



avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”.

§ § §

Sulla violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.)

e buon andamento (artt. 97 Cost.)

In tale contesto, non v'è chi non veda l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione e non sono state assegnate le sedi vacanti, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Tutti gli aspiranti, compresa la ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico – giuridico seguito dal MIUR, per l'adozione delle determinazioni in contestazione, anche per la mancata conoscenza, al momento della presentazione della domanda di mobilità 2018 / 19, della reale disponibilità delle sedi esprimibili e dell'assoluto difetto di motivazione nella comunicazione del mancato trasferimento richiesto.

Le procedure adottate dal MIUR nelle operazioni di mobilità sono illegittime in quanto violano norme di legge e norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, la P.A. ha operato in maniera discriminatoria nell'individuazione delle sedi assegnate ai docenti trasferiti, nelle modalità di applicazione delle precedenze di legge, nella determinazione dei posti disponibili, non conosciuti dai partecipanti alla mobilità al momento di presentazione della domanda, nella risoluzione degli “errori” determinati dall'uso di un imprecisato "algoritmo", che ha mobilitato diversi docenti



in posizioni non spettanti, utilizzando farraginose modalità operative fatte di fasi e sotto - fasi, e determinando, nei fatti, un'assoluta impossibilità di verificare con certezza le procedure adottate, lasciando molto spazio alla discrezionalità personale, avulsa da qualsiasi criterio, nella definizione delle procedure, e riducendo i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti tra province diverse.

Il MIUR, attraverso la creazione di fasi e sotto - fasi, che privilegiano alcune categorie di docenti rispetto ad altri, non utilizza l'unico criterio certo e legittimo, ovvero quello del punteggio congiuntamente al soddisfacimento delle precedenza di legge, che renderebbe chiaro e trasparente tutte le procedure di mobilità, e non fornisce alcuna motivazione del proprio operato, comunicando asetticamente ai docenti che non hanno ottenuto il trasferimento richiesto.

Il MIUR, peraltro, non pubblica gli elenchi dei docenti esclusi e non soddisfatti.

Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell'art. 3 della L. n.241 / 90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l'adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, *“ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.”* (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, **21.06.11, n. 5479**).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell'iter logico – valutativo seguito dall'amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l'Amministrazione resistente ha negato il trasferimento del ricorrente nelle sedi indicate con preferenze puntuali dal n.1 al n.15 senza minimamente spiegare le ragioni poste a fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore e/o senza precedenza di legge in sedi richieste anche dalla parte deducete.



Anche il **Tribunale di Roma** si è espresso in tal senso con le ordinanze di accoglimento totale n. cronol. 3807 / 2017 e n. cronol. 3808 / 2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830 / 2016 e RG n. 41266 / 2016, su ricorsi presentati dallo scrivente, relativi alla mobilità 2016 / 17, e che si allegano, assumendo, inoltre, che *“Risulta dunque che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.”*

§ § §

Sull'onere della prova

Relativamente alla illegittimità dell'operato del MIUR e dall'onere della prova si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della *“probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione ...”* e che *“... incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente ...”*.

Sul punto è intervenuto anche il **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come *“parte ricorrente abbia assolto all'onere di allegazione e prova in merito alle circostanze relative alla sua posizione in comparazione con le posizioni degli altri colleghi: peraltro, **al ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all'unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore.** Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell'amministrazione ovvero sia che erano state stilate distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza. Pertanto deve dichiararsi il diritto della ricorrente ottenere l'assegnazione della sede definitiva in ambito territoriale risultante dall'applicazione il criterio del punteggio più alto di cui al CCNI 2016/17, secondo l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente in domanda, con condanna dell'amministrazione al compimento di tutti gli atti idonei a tale scopo.”*

Il mancato trasferimento della parte deducente e tutte le procedure di mobilità sono



viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.

§§§

Sull'orientamento del Tribunale di Ferrara in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale (art.1175 e 1375 c.c.), di trasparenza e di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 cost. e sull'onere della prova a carico del MIUR

Il Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, con sentenza n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G. ha censurato l'operato del MIUR nelle procedure di mobilità dell'anno scolastico 2016/17, sovrapponibile al caso in esame, in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, di trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e ha evidenziato che, in base al "principio di vicinanza della prova", spetta al ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.

Il Tribunale di Ferrara nella predetta sentenza ha precisato che *"Omettendo invece qualsiasi indicazione che possa consentire alla docente di ricostruire il percorso logico effettuato nella individuazione dell'insegnante da assegnare alla sede, il Ministero ha violato i generali principi di correttezza e buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.) che debbono informare la gestione del rapporto di lavoro con il personale dipendente; ha violato altresì il generale principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Nel caso di specie la ricorrente ha infatti ricevuto solo una mail (doc. 3) del tutto priva di indicazioni atte a motivare la scelta dell'amministrazione scolastica. Tale omissione si traduce nella mancanza di qualsiasi forma di trasparenza nella procedura di mobilità; l'unico strumento valido per rispettare il criterio del punteggio più alto sarebbe stato infatti quello di predisporre le graduatorie ed applicare il meccanismo dello scorrimento della graduatoria ... Ad ogni buon conto, si ritiene, sotto altro e diverso profilo, che l'onere della prova della correttezza del suo operato gravava sul MIUR, il quale unico ha la disponibilità dei dati, considerando anche il principio di vicinanza della prova. Onere peraltro cui la docente ha comunque cercato di far fronte, proponendo all'amministrazione, prima della presentazione del presente ricorso, sia istanza di conciliazione sia istanza di autotutela, attraverso le quali ha cercato di interloquire con la parte datoriale, senza ricevere però risposta alcuna (v. docc. 4, 5 e 6 ric.). L'amministrazione scolastica dovrà dunque riconsiderare la posizione della ricorrente nel rispetto dei principi sopra evidenziati."*



B) Diritto di parte ricorrente ad ottenere il trasferimento nella Provincia di Messina e nelle altre sedi indicate in domanda ed in particolare ad essere trasferita in una cattedra vicina al luogo di residenza del figlio disabile in situazione di gravità - illegittimità del mancato trasferimento interprovinciale in Sicilia – illegittimità del diverso soddisfacimento del medesimo diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità provinciali e tra province diverse.

L'illegittima utilizzazione e adozione della procedura prevista dal CCNI 2017 prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, ha viziato integralmente e nei suoi stessi presupposti dette operazioni (provinciali e interprovinciali), in quanto ha assegnato posti in provincia di Palermo, Catania e Siracusa, richiesti dalla ricorrente, a soggetti che non hanno diritto di precedenza previsto dalla legge, così come esposto in premessa, creando un effetto "a cascata" ed annullando la possibilità di ottenere la mobilità richiesta in tali cattedre a soggetti effettivamente titolari di precedenza di legge.

La deducente ha, inoltre, dimostrato in premessa che in provincia di Messina il MIUR ha negato i trasferimenti in presenza di posti vacanti prima dei movimenti e richiesti dalla docente.

La ricorrente è titolare di diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto genitore convivente e referente unico all'assistenza del figlio minore Leonardo Rossignolo (nato a Messina il 3 agosto 2015), dichiarato dall'INPS di Messina, in data il 28.07.2017, portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art.3 comma 1 e 3 della L.104/92, nonché minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) con indennità di accompagnamento con decorrenza 05.05.2017, come risulta da copia dell'accertamento della Commissione Medica INPS del 28 luglio 2017 (all. n.4 e n.5).

La ricorrente è genitore convivente - referente unico all'assistenza del figlio in quanto:

- è l'unico soggetto che fruisce dei tre giorni di permesso retribuito mensile e del congedo straordinario per l'assistenza al disabile grave;
- il marito della docente, sig. Nicola Rossignolo non ha mai fruito dei benefici della L.104/92;
- il disabile grave convive con la ricorrente;



- il minore Leonardo Rossignolo, non è ricoverato in strutture sanitarie, istituti specializzati o altro e viene assistita esclusivamente, in via continuativa, globale e permanente, dall'esponente, anche perché non usufruisce di alcuna assistenza domiciliare da parte dell'ASL di competenza.

L'esponente ha anche documentato tale diritto di precedenza nella domanda di trasferimento per l'a. s. 2018/19, inoltrata tramite il portale istane online di MIUR, che l'ha riconosciuto con la convalida della domanda. (All. n.7).

Il MIUR ha riconosciuto il diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente ma illegittimamente non ha soddisfatto in via prioritaria la richiesta di trasferimento inoltrata dalla docente.

La docente, inoltre, ha correttamente indicato nella medesima domanda come prima sede nella quale ottenere il trasferimento l'istituto scolastico nel quale si insegna la disciplina di cui alla c.d.c. A009 più vicino al comune di residenza del figlio da assistere, con il quale è convivente.

Le certificazioni e relazioni mediche (diagnosi funzionale) rilasciate dal medico – specialista e dalla neuropsichiatra infantile dell'ASP di Messina (All. n. 8 e n.9), unitamente agli accertamenti della Commissione INPS (all.n.4 e 5) e l'ulteriore documentazione allegata (all. n. 53 e 54), inoltre, dimostrano l'importante ruolo di madre svolto dalla ricorrente nella crescita, cura ed assistenza continua di cui necessita costantemente il figlio, affetto da autismo.

§ § §

**SULL'ILLEGITTIMO DIVERSO RICONOSCIMENTO DEL MEDESIMO
DIRITTO DI PRECEDENZA, PREVISTO DALL'ART.33 COMMI 5 E 7
DELLA L. 104/92, PER L'ASSISTENZA AI FIGLI DISABILI GRAVI
NELLE OPERAZIONI DI MOBILITA' PROVINCIALE E
INTERPROVINCIALE PER L'A.S. 2018/19 e SULL'INTERRUZIONE
DELL'EFFETTIVA ED ATTUALE ASSISTENZA, ANCHE DI TIPO
MORALE, ALLA PERSONA CON HANDICAP GRAVE**

L'art. 13 del CCNI 2017, prorogato alla mobilità per l'a. s. 2018/19, al **comma 1** "SISTEMA DELLE PRECEDENZE", **punto IV** ("ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE"), prevede il riconoscimento del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104 / 92, in quanto statuisce che **"...Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente,**



*esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, **obbligati all'assistenza.***"

Il CCNI 2017 prorogato, che regola anche le operazioni di mobilità dell'a. s. 2018/19, riconosce, quindi, il diritto di precedenza previsto dalla L.104/92 di cui è beneficiaria la ricorrente, ma lo sottopone illegittimamente a fasi consecutive (provinciale e interprovinciale).

In base all'**ALLEGATO 1, ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO del CCNI 2017**, che ha regolato anche la mobilità nell'a. s. 2018/19, infatti, **la richiesta di trasferimento di docenti che beneficiano del medesimo stesso diritto di precedenza, per l'assistenza ai figli disabili in condizione di gravità, viene soddisfatta in posizione n. 6, se il docente chiede di essere movimentato all'interno della provincia di titolarità, mentre viene soddisfatta in posizione n.25 se il docente si muove tra province diverse.**

Quando disposto dalla contrattazione del MIUR è palesemente illegittimo ed è disposto in evidente in violazione alla L.104/92, che è una "NORMA IMPERATIVA" garante del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate.

La L.104/92 e le altre norme, nazionali e sovranazionali, a tutela della salute della persona handicappata, nulla dispongono in ordine alla graduazione e differenziazione del trattamento del diritto di assistenza al disabile in condizione di gravità che il MIUR, illegittimamente, in sede di contrattazione, vincola e limita in base alla provincia di titolarità del genitore referente unico all'assistenza.

Nel caso in esame parte ricorrente non ha ottenuto il trasferimento richiesto in provincia di Messina e nelle altre sedi della regione Sicilia, indicate in domanda di trasferimento con le preferenze dal n.1 al n.15, ed erratamente non ha ottenuto il trasferimento chiesto, pur in presenza di posti disponibili e di sedi illegittimamente destinate nel corso delle procedure anche a docenti senza diritto di precedenza.

E' evidente che nel caso in cui la priorità nella richiesta di trasferimento della ricorrente fosse stata equiparata a quella degli altri docenti che hanno concorso alla mobilità provinciale, l'esponente avrebbe ottenuto certamente il trasferimento richiesto e non sarebbe stata superata anche da docenti senza diritto di precedenza.

Se, inoltre il MIUR avesse destinato le cattedre vacanti e disponibili prima dei movimenti per la c.d.c. A009 al soddisfacimento delle richieste di mobilità in provincia di Messina, la ricorrente avrebbe ottenuto il trasferimento richiesto, con precedenza di legge.



La natura di tale norma (art. 33 L. 104/92) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA”, in quanto collocata all’interno di una legge contenente “i Principi dell’Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate”, che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

Inoltre, le norme sulla tutela della disabilità si pongono quali ***“Lex Specialis”*** rispetto alle norme di carattere generale in materia di assegnazione e trasferimenti e giammai possono essere soppresse o limitate da norme di rango inferiore, come quelle previste dal CCNI dell’11.04.2017, che ne graduano e, nei fatti, ne limitano il riconoscimento.

La diversa sequenza delle operazioni di trasferimento posta in essere dal MIUR determina un illegittimo differente soddisfacimento della mobilità dei docenti / genitori titolari di medesima precedenza per l’assistenza ai figli disabili gravi che, di fatto, consente ai docenti che si muovono all’interno della provincia di titolarità di ottenere il movimento richiesto, mentre limita, fino a renderlo nullo, tale diritto nelle operazioni di trasferimento tra province diverse, in quanto il movimento avviene solo sui posti residui al termine della mobilità provinciale, riguardate anche docenti senza alcune precedenza di legge, con la conseguente negazione del diritto all’assistenza del soggetto disabile.

Di tale avviso è il **Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina che nella sentenza n.1097/2018 del 19.09.2018, resa nel procedimento n. 4245 / 2016 R.G.**, allegata, in accoglimento delle istanze dello scrivente difensore, ha stabilito che << .. la legge 5 febbraio 1992 n. 104 *“Legge - quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”* *“detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata”* (art. 2).

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della citata legge *“... è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”* e comma 3 *“qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione la situazione assume connotazione di gravità”*. Nell’ambito della legge citata sono prevista alcuna agevolazioni a tutela della persona portatore di handicap,



in particolare ai sensi dell'art. 33, comma 5, ***“il lavoratore di cui al comma 3 (dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”***.

Come evidenziato anche da questo Tribunale, con argomentazioni condivise da questo decidente, ***“La ratio della norma va individuata, evidentemente, nell'esigenza di evitare l'interruzione dell'effettiva ed attuale assistenza, anche di tipo morale, prestata alla persona handicappata, che potrebbe avere negative ricadute sullo stato fisico e psichico della stessa. Ed infatti, il diritto di scelta della sede più vicina e il diritto di non essere trasferito senza il proprio consenso presuppongono un rapporto di assistenza in atto”*** (Trib. Messina, sez. lav., ord. 21 novembre 2011). La Corte di Cassazione ha precisato che ***“il principio di diritto per cui la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore “che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato” di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso. La norma in esame pone quale condizione per il godimento del diritto da essa previsto, oltre allo stato di handicappato del parente o affine da assistere, la continuità dell'assistenza”*** (Corte Cass, 18 dicembre 2013 n. 28320). Secondo l'orientamento della Corte di Cassazione ***“Il diritto a scegliere la sede di lavoro attribuito dall'art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992 ai familiari di soggetti portatori di handicap non è assoluto, potendo essere esercitato «ove possibile»: in applicazione del principio del bilanciamento degli interessi, non può essere fatto valere qualora il suo esercizio leda in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro, poiché in tali casi, soprattutto per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico, potrebbe determinarsi un danno per la collettività”*** (Cass. Civ. 15 gennaio 2016 n. 585).>>



Nel caso in esame il MIUR non ha destinato le sedi vacanti in provincia di Messina alle operazioni di mobilità per l'a.s. 2018/19 e numerosi docenti, che hanno concorso alle operazioni di mobilità provinciale senza diritto di precedenza nelle province di Palermo, Catania e Siracusa, hanno ottenuto il trasferimento nelle altre sedi indicate in domanda dalla ricorrente, che illegittimamente si è vista negare la priorità nel soddisfacimento delle proprie richieste per il solo fatto che il CCNI 2017, prorogato alla mobilità per l'a. s. 2018/19, ha sottoposto a fasi una precedenza di legge, in violazione della L.104/92.

Ogni contraria interpretazione e/o diversa applicazione della norma comporta un'evidente discriminazione (oltre che violazione di legge) il cui controllo è rimesso al Giudice, sia sul rispetto dei divieti legali di discriminazione, che sugli altri limiti che definiscono il potere di trasferimento del datore di lavoro, condizionandolo ai requisiti ed alle modalità procedurali stabilite dalla legge (art. 2103 c. c, articolo 15, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970 n. 300 - statuto dei lavoratori) e dalla contrattazione collettiva (Corte Costituzionale n. 28 / 1998).

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, su istanza della scrivente difesa, con la sentenza n. 311/2018 del 12.03.2018, resa nel procedimento n.3105/2017 R.G. ha precisato che *"... A fronte della natura imperativa di tali disposizioni di tutela, che riguardano indistintamente tutti i congiunti di portatore di handicap grave, che siano referenti unici per l'assistenza, non vi sono motivi per differenziare la fruibilità del diritto di precedenza a seconda della natura della parentela."*

Anche l'**Ordinanza di accoglimento totale n. cronol.5109/2017 del 22.11.2017, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. nel procedimento n. 1656/17 RG**, su istanza della scrivente difesa, ha ritenuto che **la negazione del diritto di precedenza per l'assistenza al familiare disabile in condizioni di gravità è una "disposizione pattizia, meno favorevole," che "si pone in contrasto con la suddetta norma imperativa e va quindi ritenuta nulla"** ed ha disposto il trasferimento del ricorrente nel primo ambito richiesto in domanda, SICILIA AMBITO 0016, o in subordine in Provincia di Messina, con il riconoscimento del diritto di precedenza illegittimamente negato nel corso delle procedure di trasferimento interprovinciale, in quanto ***"dal bollettino delle operazioni di trasferimento e passaggio del personale di ruolo per l'a. s. 2017/2018 si evince che diversi docenti, con punteggio inferiore e privi di precedenza, hanno ottenuto il trasferimento in provincia di***



Messina”, SENZA FARE ALCUNA DISTINZIONE TRA LE OPERAZIONI PROVINCIALI ED INTERPROVINCIALI.

I predetti orientamenti sono stati richiamati anche dal **Tribunale di Brindisi**, nell'**Ordinanza di accoglimento n. cron. 16314 / 2014 del 20.09.2017, resa nel procedimento ex art.700 C.P.C. n. 3986 / 2017 - 1, relativa alle procedure di mobilità interprovinciale per l'a. s. 2017 / 18, allegata.**

In tale provvedimento è stato ritenuta la violazione della L.104 / 92 e l'illegittimità dell'art.13 del CCNI, che limita il riconoscimento del diritto di precedenza previsto dall'art.33 della L. 104 / 92, ed è stata rilevata la violazione dell'art. 601 del D.lg. 297 / 1994, Testo unico in materia di istruzione, secondo cui **“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104 concernente l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sia applicato al personale di cui al presente testo unico” (co.1) e che le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (co. 2).**

Il **Tribunale di Vercelli, con ordinanza del 12.01.2017**, ha censurato l'esclusione del predetto diritto di precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale adottate dal MIUR e regolate dal CCNI sulla mobilità, in quanto *“Viene così eluso il sistema preferenziale previsto per tali categorie di soggetti, cui la legge 104 riconosce espressamente “la precedenza in sede di trasferimento a domanda”. Il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile. Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all'assistenza. Infatti, è indiscutibile che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro”.*



**SUL DIRITTO ASSOLUTO DEL DISABILE ALL'ASSISTENZA E
SULL'INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELL'INCISO "OVE
POSSIBILE", DI CUI ALL'ART.33 L.104/92, CON CONSEGUENTE
DIRITTO DEL FAMILIARE CHE PRESTA ASSISTENZA AD UN POSTO DI
LAVORO IN UNA SEDE PIU' VICINA POSSIBILE AL DOMICILIO
DELL'ASSISTITO.**

Sul punto si richiama e produce in allegato l'**Ordinanza del Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, del 23.02.2018, Cron. 475/2018 – RG 1431/2017**, che in una fattispecie del tutto identica a quella in esame ha ritenuto la violazione della L. 104/92 e delle norme e principi di rango costituzionali. Nello specifico, il Collegio con il predetto provvedimento ha affermato “... *La risoluzione della controversia dipende semmai dall'interpretazione della L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, come modificato dalla L. n. 53 del 2000, e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, letterab), della legge 4 novembre 2010, n. 183, secondo cui il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (...) “ha diritto a scegliere, **ove possibile**, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede ... **Orbene, venendo alla fattispecie in esame, deve preliminarmente disattendersi l'orientamento giurisprudenziale, ormai minoritario, secondo cui il beneficio di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/92, anche dopo le modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 della l. n. 53 del 2000, in favore del familiare che assista con continuità un parente handicappato, è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa (all'atto cioè dell'assunzione e non anche, come nella specie, in sede di trasferimento), aderendo il Collegio al più recente indirizzo che estende il beneficio in parola anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di handicap (valga per tutte, Cass., 18.12.2013, n. 28320) ... Si ritiene infatti che le clausole del citato CCNI, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio e referente unico che assista con continuità il genitore in stato di handicap grave alla sola mobilità annuale (ovvero alla sola assegnazione provvisoria per un anno), escludendola invece nella mobilità definitiva (ovvero richiesta di trasferimento in altra sede di servizio definitiva), e, parimenti, nel limitare il diritto di scelta prioritaria del dipendente nella suddetta situazione alla sola mobilità provinciale, accordandolo invece, in sede di mobilità extra-provinciale, solo ai genitori di figli disabili, violino la norma imperativa del citato art. 33 l. 104/1992 e succ. mod.,***



come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, anche alla stregua della normativa sovranazionale e comunitaria. Ed invero, **la norma di cui all'art. 33 cit. "deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati** – alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 – in funzione della tutela della persona disabile" (Cass. N. 25379/2016): **il diritto del disabile all'assistenza – tutelato tramite l'assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell'assistito – è un diritto assoluto, tanto da determinare un'interpretazione restrittiva dell'inciso "ove possibile" di cui all'art. 33 cit., tale cioè da comprendere solo i casi di effettiva e motivata sussistenza di superiori esigenze pubblicistiche, non invece da includere in detta accezione l'astratto e generico contemperamento di esigenze di diversa natura di altri lavoratori, che pure aspirino all'assegnazione di quel posto, non usufruendo della preferenza ex art. 33 cit. L'art. 33 L. 104/92, poi, non effettua distinzioni tra i familiari effetti da handicap grave all'interno dell'ambito di tutela concesso (se non con il prevedere che ciascuno dei genitori di figlio disabile abbiano diritto, alternativamente, il diritto ai permessi), in particolare non distinguono il grado di parentela quanto al diritto all'assegnazione del posto di lavoro nella località più vicina alla residenza dell'assistito, con la conseguenza che il differente regime previsto in sede di mobilità tra docenti genitori di figli disabili da un lato e docenti figli referenti unici che assistono con continuità il genitore disabile dall'altro appare del tutto irragionevole.**

Tale impostazione, d'altronde, trova conferma nella disciplina speciale di cui al già citato art. 601 D.lgs. 297/94 che, nel prevedere che le norme di cui agli artt. 21 e 33 della L. 104/92, "si applicano al personale di cui al presente testo unico" stabilisce che le stesse "comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità" senza distinzioni tra mobilità inter o extra provinciale. E, se è vero che l'art. 601 cit. rinvia all'art. 33 della L. 104/92 e quindi anche all'inciso "ove possibile", locuzione che la giurisprudenza interpreta come esigenza pubblica ad un assetto della PA rispondente a ragioni di economia e migliore organizzazione, è altresì vero che il medesimo art. 601, riferendosi alla "precedenza ... in sede di mobilità", come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Genova, "non incide sulla scelta della sede di lavoro ma sulla precedenza alla scelta, circostanza del tutto neutra per la PA" (Tribunale di Genova, ordinanza del 30.11.2016).



In definitiva – non avendo il Ministero neppure dedotto l'eventuale indisponibilità di posti negli Istituti e negli Ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda (e limitandosi ad evidenziare la sussistenza di un generico interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell'amministrazione, interesse che sarebbe stato ostativo del chiesto diritto di precedenza) – va affermata la sussistenza del fumus del diritto vantato dalla reclamante che, dal canto suo, ha documentalmente provato la sussistenza di siffatti posti e la loro assegnazione a docenti che non fruiscono della preferenza ex art. 33 l. 104/1992, la quale deve precedere ogni altro titolo valido per la mobilità. Quanto al fatto, sottolineato dal giudice di prime cure, che la ricorrente non avrebbe allegato alla propria domanda amministrativa la documentazione attestante i requisiti richiesti dall'art. 13 co. 1 CCNI 2017, si osserva che ciò dipende dal dato, pacifico, che il format per le domande di trasferimento a. s. 2017-2018 tra province diverse non prevedeva la possibilità di indicare il titolo di precedenza vantato.”

Nel caso in esame la parte ricorrente ha rilevato anche errori nelle procedure che hanno determinato la mancata assegnazione di docenti in sedi disponibili e non destinate alle procedure di mobilità dell'anno scolastico 2018/19.

Pertanto, le operazioni e l'intera procedura di mobilità per l'a. s. 2018 / 19, che ha negato il trasferimento interprovinciale richiesto dalla docente nella sede di lavoro più vicina al figlio disabile grave da assistere, è gravemente illegittima e viziata da tutti motivi di fatto di diritto esposti nel presente atto, cui si fa espresso richiamo.

Tale illegittima procedura causa ulteriori ed ancora più gravi conseguenze anche a causa del mancato ottenimento dell'assegnazione provvisoria (all. n.21) in provincia di Messina, richiesta dalla docente con apposita domanda e con diritto di precedenza.

§ § §

C) Illegittimità del comportamento del MIUR nelle operazioni di mobilità e nella definizione di assegnazione dei posti – inesistenza di norme giuridiche, regolamentari e/o contrattuali che legittimano quanto stabilito dal CCNI 2017 e dall'O. M. 207/2018 che hanno regolato le operazioni di mobilità territoriale e professionale nell'a. s. 2018/19

L'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, prevede che “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle **immissioni in ruolo**, in modo che queste ultime **siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il**



completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Lanciano**, nella sentenza del 24.07.2017, resa nel procedimento n. 573/2015 RG, precisa che la predetta disposizione contenuta nell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, fissa dei limiti invalicabili, quali appunto **“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”.**

Per quanto sopra, i posti vacanti in provincia di Messina non destinati a procedure di mobilità non posso essere destinati tutti a nuove immissioni i ruolo, in quanto ciò violerebbe sia la contrattazione sulla mobilità che quanto disposto dal testo unico sulla scuola.

La violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola) è evidente quando le nuove immissioni in ruolo beneficiano di un accantonamento che assorbono la maggior parte dei posti disponibili che avrebbero dovuto essere assegnati, invece, per legge ai trasferimenti.

Orbene, la creazione di fasi e sotto - fasi privilegiate rispetto ad altre, il soddisfacimento primario delle scelte puntuali rispetto a quelle sintetiche, la limitazione nell'indicazione di scuole/ambiti/province, l'accantonamento di posti con l'applicazione di aliquote sulle disponibilità risultanti dalle procedure di mobilità provinciale, la negazione di alcuni diritti di precedenza goduti dai docenti sottoposti a mobilità interprovinciale, oltre a quanto altro sopra rilevato e contestato, **non è frutto né del CCNL 2007, né del D.lg. 297/94, né della L.107/2015**, né di altra normativa vigente per il personale dipendente scolastico e della P.A. in generale, in quanto scaturiscono da decisioni negoziali che di anno in anno “complicano” e rendono sempre meno trasparente e discriminatorio le operazioni alle quali sono sottoposti i docenti, i quali vedono negato l'applicazione dell'unico criterio meritocratico che genera scelte trasparenti e giuste che è quello del punteggio.

Nel caso in esame è stato rilevato che il MIUR in provincia di Messina non ha destinato le sedi disponibili alle operazioni di trasferimento, sebbene richieste con indicazione puntuale e sintetica dalla parte deducete in domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19, con la conseguente violazione dell'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, in quanto i posti non assegnati nelle operazioni di mobilità in provincia di Messina, non possono essere considerati tutti sedi di risulta e residui da destinare esclusivamente alle nuove immissione in ruolo, essendo stati richiesti



esplicitamente dall'esponente per l'ottenimento del trasferimento interprovinciale in provincia di Messina, illegittimamente negato.

§ § §

Sul fumus boni juris

Il *fumus boni juris* è chiaramente evidenziato nella premessa in fatto e nelle motivazioni di diritto svolte nel presente ricorso, che si richiamano integralmente.

I diversi Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella della ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi.

Sul punto sono stati emessi diversi provvedimenti cautelari in cui sono state riconosciute le **ragioni d'urgenza in materia di mobilità**, in considerazione dei relativi **“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”** (Trib. Patti – sez. Lavoro, ordinanza resa nel procedimento 2497 - 1 RG; Tribunale di Pordenone in composizione collegiale cron. 1066/17 del 30.06.2017 proced. N.207 2017 RG; Tribunale di Firenze in composizione collegiale cron. n° 2563/2017 del 28.03.2017 proc. n. 559/2017 RG; Trib. Roma – Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2000, in Dir. Lav. 2000, 400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma, - sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011, in Lavoro nella Giur. 2012, 8-9, 797; Trib Agrigento – sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28.03.2001, in Lavoro giur. 2001, pag.778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016).

Il Tribunale di Cuneo con Ordinanza di accoglimento totale del 17.04.2018, cron. n.754/2018, resa nel procedimento ex art. 700 C.P.C. n.931/2017 R.G., in caso analogo, ha rilevato che *“Con riferimento al requisito del periculum in mora, deve ritenersi che la sua configurabilità nel caso di specie discende in primo luogo dal rilievo degli interessi in gioco, tenuto conto della documentata situazione familiare ed il grave pregiudizio connesso alla distanza tra la sede di lavoro e la residenza familiare, non contestabile in particolare che il mancato trasferimento determini l'interruzione dell'effettivo ed ancora attuale rapporto di convivenza ed assistenza tra la ricorrente e la madre con ciò provocando un inevitabile trauma nelle condizioni di vita e di salute della madre beneficiaria di assistenza. Ed in secondo luogo dalla riproposizione di nuova procedura di mobilità ed il pregiudizio difficilmente rimediabile, che deriverebbe dalla mancata considerazione del diritto del ricorrente ad essere considerato già assegnatario dell'ambito richiesto.*



Sul tali aspetti si allega e richiama il provvedimento di accoglimento totale ex art. 700 C.P.C. R.G. 207 / 2017, cron. 1066 / 17 del 30.06.2017 del **Tribunale di Pordenone** in composizione collegiale e n° 2563 / 2017 del 28.03.2017 R.G. 559 / 2017 del **Tribunale di Firenze** in composizione collegiale, oltre che le ulteriori ordinanze di accoglimento ex. Art. 700 c. p. c. che si allegano e che sono ad istanza dello scrivente difensore.

Tra le suddette decisioni in maniera chiara e sintetica il Tribunale di Pordenone ha evidenziato che simile allegazione sulla situazione personale e familiare della parte ricorrente (distanza chilometrica e condizioni familiari) hanno evidenziato che ***“la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità estraniandosi nella lesione di diritto della persona costituzionalmente garantiti, merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del “periculum in mora” (Trib. Civitavecchia 10.01.2008) ed altresì che “in caso di trasferimento, sussiste il “periculum in mora” necessario per una emanazione di un provvedimento di urgenza ex. Art. 700 C.P.C., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (Trib. di Roma 26.01.2000).***

Il Tribunale di Barcellona P.G., con Ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 5109/2017 del 22.11.2017, emessa dal nel procedimento n. 1656/17 RG, in un caso analogo a quello in esame, ha ritenuto che *“sussiste il periculum in mora, posto che i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica, ma rischierebbero di pregiudicare il diritto-dovere della ricorrente, ormai scaduta l'assegnazione provvisoria (31.8.2017), di prestare anche per gli anni successivi la dovuta assistenza alla nonna, oltre che ai tre figli minori;”*

§ § §

Riguardo l'**illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19**, si richiama la **Sentenza n. 860/2017, pubblicata il 22.05.2017, resa nel procedimento n. 2493/2016 R.G., del Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti** ha ritenuto, in maniera uniformemente costante nelle decisioni assunte, che le procedure di mobilità operate dal MIUR negli anni scolastici precedenti siano state illegittime:



- per la mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale, che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi;
- per la suddivisione dei docenti in fasce, che ha determinato trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati;
- per la violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dell'art. 1, comma 108 legge n. 107/15 che concerne la necessità di rispettare l'ordine della tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale, dell'Ordinanza ministeriale n. 241/16, nonché della legge n. 62/00 e dell'art. 13 contratto mobilità.

Oltre quanto sopra il Tribunale di Patti con **sentenza n.1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 R.G.**, ha censurato l'algoritmo che gestisce le operazioni di trasferimento dei docenti in quanto “... non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell'algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell'inosservanza dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda...”.

§ § §

Sul criterio “misto” e sul mancato criterio del rispetto del punteggio, si richiamano:

- la decisione **del Collegio del Tribunale di Pordenone (n. cronol. 1066/2017 del 30/06/2017 - RG n. 207/2017)**, depositata in atti, secondo cui non si evince “un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello del punteggio (che nel suo ammontare non viene contestato dal MIUR)”;
- **l'Ordinanza di accoglimento del 17/04/2018, cron. 754/2018, resa nel procedimento 931/2017 RG, il Tribunale di Cuneo**, che ha censurato il criterio “misto” affermando che l'unico criterio da seguire nei trasferimenti è quello del punteggio e che un docente con punteggio superiore non deve essere superato da altro docente.

Sulle scelte “al buio” effettuate dai docenti al momento dell'indicazione delle sedi nella domanda di mobilità, si segnala la pronuncia **del Tribunale di Taranto del 10.01.2017**, secondo il quale le preferenze indicate dai docenti avverrebbero “in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha



richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”.

§ § §

Sulla violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.) si fa riferimento alla giurisprudenza maggioritaria, ed in particolare a quanto disposto dal **T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, il 21.06.11, nel provvedimento n. 5479**, in base al quale *“ai sensi dell'art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.”*

Sul punto anche il **Tribunale di Roma** si è espresso in tal senso con le **ordinanze di accoglimento totale n. cronol. 3807 / 2017 e n. cronol. 3808 / 2017**, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830 / 2016 e RG n. 41266 / 2016.

Il Tribunale di Ferrara, sezione lavoro, con sentenza n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G. (all n.18) ha censurato l'operato del MIUR nelle procedure di mobilità dell'anno scolastico 2016/17, sovrapponibile al caso in esame, in ordine alla violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, di trasparenze e buon andamento della Pubblica Amministrazione e ha evidenziato che, in base al “principio di vicinanza della prova”, spetta la ministero, che ha a disposizione tutti i dati, dimostrare la correttezza del proprio operato.

§ § §

Sull'onere della prova, si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui **all'ordinanza del 12.11.2016**, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della *“probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione...”* e che *“... incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio*



maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente...”.

Sul tale aspetto è intervenuto anche il **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come *“alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all’unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore. Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell’amministrazione ovvero sia che erano state stilate distinte graduatoria secondo l’ordine di preferenza.”*

§ § §

Sull’illegittima diversa gradazione nella mobilità provinciale e interprovinciale del riconoscimento del diritto di precedenza previsto dall’art.33 commi 5 e 7 della L.104/92 per l’assistenza del genitore al figlio con handicap grave, si richiamano:

- la sentenza n. 1097/2018 del 19.09.2018, emessa dal Tribunale di Messina nel procedimento 4245 / 2016 RG;
- la sentenza del Tribunale di Patti, n.311/2018 emessa a definizione del giudizio di merito 2751/17 R.G.;
- l’Ordinanza di accoglimento totale n. cronol.5109/2017 del 22.11.2017, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. nel procedimento n. 1656/17 RG;
- l’Ordinanza di accoglimento n. cron. 16314 / 2014 del 20.09.2017, resa nel procedimento ex art.700 C.P.C. n. 3986 / 2017 – 1 RG del Tribunale di Brindisi;
- l’Ordinanza del 12.01.2017 del Tribunale di Vercelli;

Tutti i predetti provvedimenti censurano il CCNI della scuola nella parte in cui lo stesso illegittimamente subordina il diritto alla tutela della salute del disabile, previsto dalla normativa vigente nazionale e sovranazionale, alle esigenze organizzative dell’amministrazione, e disapplicano tale limitazione riconoscendo ai ricorrenti il diritto di precedenza spettante per l’assistenza al disabile e di ottenere il trasferimento richiesto con l’applicazione di tale diritto.

Sul diritto assoluto del disabile all’assistenza e sul conseguente diritto del familiare che presta assistenza ad ottenere la sede di lavoro più vicina possibile al domicilio dell’assistito, si richiama l’**Ordinanza del Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, del 23.02.2018, Cron. 475/2018 – RG 1431/2017**, che in una fattispecie del tutto identica a



quella in esame ha ritenuto la violazione della L. 104/92 e delle norme e principi di rango costituzionali, ed ha espressamente statuito che *“il diritto del disabile all’assistenza – tutelato tramite l’assegnazione del familiare che gli presta assistenza nel posto di lavoro sito nel luogo il più vicino possibile al domicilio dell’assistito – è un diritto assoluto, tanto da determinare un’interpretazione restrittiva dell’inciso “ove possibile” di cui all’art. 33 cit. ...”*

§ § §

Sulla violazione dell’art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, si richiama la sentenza del Giudice del Lavoro del **Tribunale di Lanciano**, emessa il 24.07.2017, resa nel procedimento n. 573/2015 RG, secondo la quale la disposizione contenuta nell’art. 470 del D.lgs. n. 297/1994 fissa dei limiti invalicabili, quali appunto **“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”**, con la conseguenza che i posti non resi disponibili nelle operazioni di trasferimento in provincia di Messina non possono essere destinati a nuove immissioni in ruolo in quanto richiesti dalla ricorrente titolare di precedenza di legge.

§ § §

Sul periculum in mora

Di particolare rilevanza e gravità è la situazione personale e familiare del ricorrente in ordine al c.d. *“periculum in mora”*.

La famiglia della ricorrente, è composta dalla docente Mariagiovanna LUCA’, dal marito Nicola ROSSIGNOLO, artigiano (stuccatore) e dal figlio minore Leonardo ROSSIGNOLO, disabile grave, di anni 3, ed è residente in via Mastro Mario n.2B di Valdina (Me), come da documenti in atti. (all. n. 3)

Il figlio minore Leonardo ROSSIGNOLO, di anni 3, è affetto da “Disturbo dello spettro autistico in bambino con ritardo dello sviluppo globale di grado moderato”.

Per tale patologia, il minore è stata dichiarato dall’INPS di Messina, in data il 28.07.2017, portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’art.3 comma 3 della L.104/92, e dalla stessa commissione INPS è stato anche riconosciuto minore invalido con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80) con indennità di accompagnamento con decorrenza 05.05.2017, come risulta da copia dell’accertamento della Commissione Medica INPS del 28 luglio 2017 (All. n.4 e n.5);



La ricorrente ha dimostrato in premessa di essere titolare di diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, in quanto genitore convivente e referente unico all'assistenza del figlio che fruisce dei tre giorni di permesso retribuito mensile e del congedo straordinario per l'assistenza al disabile grave. (all.n.44 e 45)

Il minore, disabile grave, in atto, non è ricoverato in strutture sanitarie, istituti specializzati o altro e viene assistito dall'esponente in via continuativa, anche perché il figlio disabile non usufruisce di alcuna assistenza domiciliare da parte dell'ASL di competenza.

Il piccolo bambino, è un minore disabile in condizione di gravità, affetto da una gravissima patologia che necessita anche di idoneo trattamento riabilitativo, che deve essere adottato e proseguito in un ambiente familiare più stabile e sereno possibile.

Il piccolo Leonardo, dal 14.11.2017 è sottoposto a terapia riabilitativa **continuativa**, presso un centro di servizi riabilitativi con sede a Barcellona P.G., convenzionato con l'ASP 5 di Messina. (all. n. 32)

Il progetto riabilitativo a cui è sottoposto il minore è stato predisposto dal Dipartimento Salute Mentale di Milazzo – Unità operativa di Neuropsichiatria Infantile (all. n. 53), e prevede quattro sedute alla settimana (due di logopedia e due di psicomotricità), che ancora oggi vengono effettuate con cadenza regolare.

Si tratta di un progetto riabilitativo che non può essere modificato o alterato, volto a tentare di limitare e/o ottenere miglioramenti nelle condizioni di “isolamento” dal mondo esterno in cui si trovano i soggetti autistici, ed è basato anche sul contatto umano ed effettivo con gli operatori e con i genitori del minore.

Tale terapia riabilitativa è particolarmente rilevante nei primi anni di vita (e fino ai 10 anni circa de disabile) ed ha lo scopo di tentare di creare una relazione tra il soggetto autistico ed il mondo esterno (compresi i genitori), oltre che di individuare e potenziare anche le abilità in possesso del disabile.

Sulle condizioni del minore si allegano e richiamo la lettere di dimissione della unità operativa di Psicologia dell'età evolutiva di Monza (all. n. 54) del 29.04.2017, i referti di psicologia clinica del 24.04.2017 e del 19.04.2017, con i relativi allegati, che dimostrano che **il minore manifesta difficoltà di adattamento, mancata acquisizione delle capacità motorie rispetto all'età, un equilibrio poco stabile, linguaggio verbale assente, una comprensione gravemente compromessa, in quanto non comprende i semplici enunciati, né singole parole, non associa comportamenti a forme di comunicazione, per cui è necessaria la esecuzione della terapia riabilitativa.**



Inoltre, dalla predetta documentazione si rileva che **il bambino interagisce solo con alcune persone, manifesta movimenti ripetitivi con episodi di incantamenti brevi.**

Relativamente alla situazione attuale del minore si allega e richiama anche la relazione – Diagnosi Funzionale del 27.09.2018 a firma della ASP di Messina – Dipartimento Salute Mentale di Milazzo – Lipari che così riassume le condizioni attuali del minore (all.n.9):

- Area cognitiva: ai limiti inferiori della norma.
- Area affettivo relazionale: il contatto di sguardo è presente ma con scarso valore comunicativo. **Presenza dipendenza dalla figura materna.**
- Area Linguistica: linguaggio verbale assente – pronuncia poche sillabe.
- Area Sensoriale: indenne.
- Area Motoria: Stereotipie motorie – deficit della grossa e fine motricità.
- Area Neuropsicologica: non possiede l'autonomia personale.

In un simile contesto a fronte di un **bambino autistico di 3 anni che è “dipendente dalla figura materna”**, senza autonomia personale e con le gravissime limitazioni comunicative e di attenzione che lo caratterizzano, non è pensabile che la deducente si trasferisca a Monza, con o senza il bambino.

La gravità della situazione, per altro, è tale che nemmeno la madre da sola possa occuparsi del figlio disabile, senza l'aiuto quotidiano del padre.

Lo stato del minore e la difficoltà della gestione dello stesso, la situazione di totale dipendenza anche nell'alimentazione, nella gestione dei bisogni corporali e le continue terapie, richiedono la presenza e la collaborazione costante (anche alternata) dei due genitori.

Ciò è precisato dalla pediatra Dott.ssa Luisa Barbera che, con certificato del 27.09.2018, nel ribadire la patologia del minore e l'handicap e la invalidità di cui è affetto, ha certificato che si tratta: “...minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti della vita, pertanto, per la gravità di tale handicap il suddetto minore necessita di essere seguito da entrambe i genitori”. (all. n.8).

Il disabile, pertanto, deve crescere con la costante e continua cura, affetto e presenza di entrambe i genitori ed in particolare della figura materna.

L'interruzione di questo sistema di educativo, di controllo, di assistenza e riabilitazione potrebbe portare a gravissimi ed irreversibili conseguenze nella vita del bambino autistico, con danni certi, gravi, irreparabili e permanenti.



L'allontanamento della madre o il trasferimento del minore lontano dal padre o la variazione dell'ambiente familiare e quindi delle abitudini e luoghi della vita quotidiana del minore, sono incompatibili con quell'equilibrio precario che si cerca di raggiungere e che giorno dopo giorno, con tanta pazienza, deve essere sostenuto dall'azione sinergica della figura paterna e materna.

La docente nell'a.s. 2017/18 è riuscita ad affrontare la delicata situazione familiare perché ha ottenuto l'assegnazione provvisoria interprovinciale presso l'Istituto "Renato Guttuso" di Milazzo (Me), dove è stata in servizio fino al 31.08.2018, mentre per l'anno scolastico in corso le è stata negata anche tale opportunità di avvicinamento al nucleo familiare ed al figlio autistico.

La ricorrente ha anche presentato un reclamo (all.n. 35) avverso l'errato punteggio attribuito dall'USP Messina alla domanda di assegnazione provvisoria presentata, che è rimasto senza alcun riscontro, con la conseguenza che ha concorso alle procedure annuali con un punteggio errato e non ha ottenuto l'assegnazione richiesta in provincia di Messina.

Il mancato trasferimento della docente in provincia di Messina, dovuto a procedure di mobilità illegittime ed errate, nonché la mancata assegnazione provvisoria nell'anno scolastico in corso, mettono a repentaglio la tutela della salute del minore, che necessita di assistenza continuativa e della presenza affettiva e delle cure da parte di entrambe i genitori, pena conseguenze non altrimenti rimediabili o risarcibili.

La ricorrente è stata "travolta" da una situazione insostenibile che non può essere ulteriormente aggravata dal doversi trasferire a Monza.

La deducente, dopo l'assunzione avvenuta nell'A.S. 2015/2016 ha usufruito del periodo di maternità e non era consapevole delle gravissime problematiche di salute del figlio, che non si sono manifestate nei primi mesi di vita.

Durante il secondo anno scolastico (2016/2017) dall'assunzione, la docente si è trasferita a Monza con il figlio ed ha insegnato superando anche l'anno di prova.

Il marito della docente, in un primo momento, ha continuato a lavorare in Sicilia ma successivamente, per i comportamenti tipici dello spettro autistico manifestati dal figlio minore, si è recato a Monza, con grave pregiudizio e danno per la sua attività artigianale che ha dovuto sospendere nel periodo di permanenza in Lombardia.

Nell'aprile dell'anno 2017, entrambi i genitori hanno sottoposto il minore ad accertamenti sanitari presso l'Unità Operativa di Psicopatologia dell'età evolutiva di Monza, presso la quale è stata effettuata la diagnosi di autismo. (all. n.54)

Avendo avuto conoscenza della gravità della patologia di cui è affetto il figlio, che necessita di particolari cure di tipo riabilitativo continuativo, la ricorrente è ritornata a Valdina (Me), non potendo affrontare la mutata situazione familiare da sola, stante



l'impossibilità per il marito di trasferirsi in via definitiva a Monza e rinunciare definitivamente all'attività lavorativa, dovendo anch'egli collaborare nella gestione della vita quotidiana del disabile grave e nella sua riabilitazione.

La ricorrente ha iniziato ad affrontare la nuova situazione familiare ed a prendere atto della grave patologia del figlio supportata da marito e dalla madre, Sig.ra Giovanna Bambino, che è improvvisamente deceduta il 21.01.2018, come da certificato di morte che si allega. (all.n.52)

Tale complesso stato di cose ha inciso negativamente anche sulle condizioni psicologiche e di salute della ricorrente che è affetta da uno "stato ansioso reattivo" e che in atto è sottoposta a terapia con antidepressivi e ansiolitici, come da certificati medici allegati. (all. n.56)

La distanza del comune di Monza dalla Sicilia (oltre 1.200 km) e le difficoltà ed i tempi necessari per raggiungere tale luogo di lavoro non sono conciliabili con la tutela della salute del minore in quanto determinano danni gravi e irreparabili alla salute dello stesso, che deve essere assistito congiuntamente dai genitori e presenta una dipendenza dalla figura materna.

Ipotizzare una situazione di pendolarismo, per quanto sopra chiarito, è impossibile.

Un allontanamento della ricorrente dal nucleo familiare determinerebbe un'alterazione di quel precario equilibrio tra ruoli genitoriali che insieme devono essere presenti ogni giorno per affrontare insieme le problematiche della patologia autistica, oltre che l'assistenza, anche affettiva che necessita al minore.

Il bambino, peraltro, non può essere affidato a terzi, che non accetta, con la manifestazione di crisi ripetute e un'accentuazione dei disturbi comportamentali, soprattutto in relazione all'assistenza igienico – personale, di cui necessita, ed alimentare.

Il minore, infatti, si rifiuta di portare alla bocca alimenti dalla consistenza solida (come attestato dalla lettera di dimissione dall'Unità operativa di psicopatologia dell'età evolutiva di Monza – all. n. 54), in quanto **accetta solo "un'alimentazione selettiva per consistenze"**, con la conseguenza che solo un intervento continuativo nella quotidianità da parte dei genitori può mitigare questa manifestazione oppositiva.

Altrettanto impossibile è ipotizzare un trasferimento del disabile grave a Monza, in quanto la patologia di cui è affetto non consentono alcuna variazione o mutamento dei luoghi e dell'ambiente familiare e relazionale e riabilitativo in cui il piccolo vive la sua quotidianità, in una condizione di estrema difficoltà per lo stesso e per tutte le persone che si occupano di lui.

Così come non è ipotizzabile un allontanamento del minore dal nucleo familiare o la divisione dello stesso, non è altresì immaginabile un trasferimento di tutta la



famiglia a Monza, in quanto il padre del disabile è un artigiano che perderebbe tutto l'avviamento della propria attività.

La docente, pertanto, a distanza di pochi giorni dalla mancata assegnazione provvisoria in provincia di Messina per l'anno in corso, i cui movimenti annuali sono stati pubblicati il 21.09.2018 (all.n. 33), rendendosi conto delle implicazioni gravi in ordine all'impossibilità di continuare a prestare l'assistenza dovuta al figlio, si è premurata di adire l'autorità giudiziaria per la tutela della salute del minore, e per contestare l'illegittimità delle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, che, dalla data dei movimenti del 13.07.2018 ad oggi, ha avuto modo di analizzare in maniera approfondita anche grazie agli atti successivi pubblicati dall'USP Messina, dei quali non era a conoscenza al momento della pubblicazione dei movimenti.

Attraverso l'analisi comparata di tali successivi atti pubblicati dall'ufficio scolastico, la ricorrente si è resa conto che avrebbe dovuto ottenere il trasferimento interprovinciale richiesto in provincia di Messina, o nelle altre sedi indicate in domanda, con il riconoscimento del diritto di precedenza per l'assistenza al figlio disabile grave.

Quanto sopra dimostra che la ricorrente non può trasferirsi e prestare servizio a Monza, in quanto i danni alla salute del figlio minore sarebbero gravi, irreparabili e non risolvibili, anche mortali o con effetti irreversibili nella vita del bambino, e che, al contempo, ha diritto ad ottenere il trasferimento nella prima sede richiesta in domanda o in quelle successivamente elencate, con diritto di precedenza.

Il mancato trasferimento della ricorrente in provincia di Messina, in una delle sedi richieste in domanda di mobilità interprovinciale per l'a. s. 2018 / 19, a causa delle procedure illegittime esposte in fatto ed in diritto hanno stravolto negativamente la vita privata, familiare e sociale della ricorrente e dei suoi familiari, preoccupati della tutela della salute del minore disabile grave ed impossibilitati a sostituire la madre nell'attività di assistenza.

In un simile contesto familiare, alla luce dei gravi problemi anzi detti non è certamente possibile, per ragioni e motivi di comune esperienza, che la docente rimanga in servizio a Monza.

E' pertanto necessaria l'adozione della tutela cautelare richiesta non essendo pensabile un differimento della decisione al merito o in tempi ordinari, sussistendo i requisiti del c.d. *periculum in mora*.

È ormai costante la giurisprudenza che ritiene la esistenza del requisito del c.d. "*periculum in mora*" in fattispecie analoghe (anche in ipotesi di minore gravità) di quella in esame.



Tale situazione, nonché l'urgenza di quanto accaduto, inducono la ricorrente ad avanzare istanza ex art 700 C.P.C. o di altro provvedimento urgente ed immediatamente esecutivo, anche inaudita altera parte che sospenda, revochi ed annulli il provvedimento di mancata concessione del trasferimento richiesto e ne disponga il trasferimento nella prima sede richiesta in domanda di mobilità a. s. 2018/19 o in una delle sedi nella stessa indicate secondo l'ordine di preferenza.

§§§

Tutto ciò premesso e ritenuto, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 C.P.C. chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

con provvedimento ex art 700 C.P.C., anche con decisione inaudita altera parte ed immediatamente esecutiva come per legge, ovvero a seguito di comparizione delle parti in contraddittorio nei modi e termini di rito, Voglia:

1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere la sede definitiva – trasferimento nel posto normale della classe di concorso A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE della scuola secondaria di secondo grado, presso la **Provincia di Messina**, Sicilia Ambito 0015, nel Comune di Milazzo (ME), che è la sede più vicina al luogo in cui la docente deve prestare assistenza al figlio, portatore di handicap in condizione di gravità, ovvero come per legge, con diritto di precedenza, e ha diritto ad ottenere l'immediato trasferimento nel **posto normale della classe di concorso A009 della scuola secondaria di secondo grado per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19**, procedendo all'immediato trasferimento della ricorrente nella prima sede richiesta in domanda di mobilità per l'a.s. 2018/19, **presso l'I.I.S. "Renato Guttuso" di Milazzo (Me) – cod. MEIS01600T, o nelle ulteriori sedi successivamente elencate nella stessa domanda di mobilità**, ovvero nell'AMBITO SICILIA Ambito 0015, in provincia di Messina, nel Comune o scuola o ambito più vicini o ritenuti idonei, o presso l'Istituto "La Farina – Basile" di Messina – cod. MEIS03100X, **il tutto sulla base della precedenza di legge e priorità spettante alla deducente, anche ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92**, ovvero come per legge, nel rispetto del punteggio e dell'abilitazione di cui è titolare, così come indicato in ricorso;



- 2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, disporre il trasferimento definitivo della ricorrente nel posto normale della classe di concorso A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE della scuola secondaria di secondo grado, **nella scuola, sede - ambito territoriale più vicino e disponibile secondo il criterio di vicinanza rispetto al domicilio/residenza del figlio disabile in condizione di gravità** (art.3 co.3 L.104/92) da assistere, ovvero più vicino possibile al Comune di Valdina (ME), ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto della precedenza di legge – priorità di cui è beneficiaria, ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104/92, per l'assistenza al figlio minore con handicap grave, dei titoli e dell'abilitazione di cui è titolare, sempre con l'applicazione del punteggio alla stessa spettante;
- 3) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

§ § §

L'Avv. Massimiliano FABIO dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che la propria pec ai fini della elezione del domicilio digitale è massimilianofabio@pec.giuffre.it.

L'Avv. Massimiliano Fabio in via istruttoria, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia **DISPORRE CTU consulenza tecnica di ufficio** mediante esperto del settore Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro, al fine di

- 1) Sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP, degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti, nonché sulla base del diritto di precedenza per assistenza al figlio disabile in condizione di gravità, dei titoli di preferenza e dei punteggi della parte ricorrente, accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il mancato trasferimento del ricorrente nelle sedi indicate in domanda dal n. 1 al n.15 nell'a. s. 2018/19 è conforme a legge ed alle preferenze spettanti allo scrivente e se la stessa ha diritto o meno all'assegnazione presso la prima sede richiesta nella relativa domanda ed a quelle indicate in progressione e se il criterio della vicinorietà della assegnazione è stato rispettato o meno, anche in considerazione del diritto di precedenza di cui è beneficiaria;
- 2) Svolgere ogni accertamento o verifica necessari ad accertare l'illegittimità del mancato trasferimento della ricorrente nelle sedi indicate in domanda di mobilità per l'a.s. 2018/19, anche in considerazione del diritto di precedenza di cui è



beneficiaria per assistenza al figlio minore disabile grave e di quanto contestato in ricorso, in ordine ad errori e violazioni nelle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, nonché svolgere ogni accertamento o verifica necessari ad accertare il diritto della ricorrente ad essere trasferito nella sede di servizio effettivamente spettante, nel rispetto del diritto di precedenza di cui è beneficiaria, ai sensi dell'art.33 commi 5 e 7 della L.104/92, del punteggio e di quanto altro alla stessa spettante, secondo quanto indicato nel presente atto, e, pertanto, svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di trasferimento definitivo spettante, per i motivi di fatto e di diritto indicati in ricorso;

3) Svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva spettante effettivamente alla parte ricorrente nel rispetto della precedenza di legge di cui è beneficiaria, del punteggio e di quanto altro alla stessa parte dovuto secondo quanto indicato nel presente atto.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1) Procura alle liti;
- 2) Carta d'identità;
- 3) Autocertificazione di residenza e di stato di famiglia della ricorrente;
- 4) Verbale di accertamento dell'Handicap del figlio minore Rossignolo Leonardo;
- 5) Verbale di accertamento dell'invalidità del figlio minore Rossignolo Leonardo;
- 6) Domanda trasferimento interprovinciale anno scolastico 2018/19 con allegati;
- 7) Domanda convalidata trasferimento interprovinciale anno scolastico 2018/19;
- 8) Certificato medico della Dott.ssa – Pediatra Barbera del 27.09.2018;
- 9) Diagnosi funzionale resa dall'ASP 5 di Messina del 27.09.2018;
- 10) Email trasferimento avvenuto nell' a. s. 2016/17;
- 11) Email del MIUR di mancato trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2018/19, del 13.07.2018;
- 12) Decreto e Elenco trasferimenti USP Catania relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 13) Decreto e Elenco trasferimenti USP Palermo relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 14) Decreto e Elenco trasferimenti USP Siracusa relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 15) Decreto dell'USP Messina n.9875 del 10.07.2018 relativo a elenco ORGANICO di diritto, di sostegno e di potenziamento - ANNO SCOLASTICO 2018/19 – scuola secondaria di II grado;
- 16) Decreto e Elenco trasferimenti USP Messina relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;



- 17) Decreto prot. n.10305 del 17.07.2018 relativo a SEDI DISPONIBILI dopo i movimenti per il passaggio da ambito a scuola - scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 18) Decreto dell'USP Messina Prot. n. 11908 del 13.08.2018 relativo ad ASSEGNAZIONE SEDI DISPONIBILI dopo i movimenti ai docenti che trasferiti nell'ambito devono avere l'assegnazione triennale della scuola di servizio;
- 19) Decreto dell'USP Messina di esecuzione ordinanza Tribunale di Caltagirone in favore della docente Aliquò nella c. d. c. A008 del 19.09.2018;
- 20) Decreto dell'USP Messina di esecuzione ordinanza Tribunale di Caltagirone in favore della docente Aliquò nella c. d. c. A009 del 5.10.2018;
- 21) Domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2018/19 in provincia di Messina;
- 22) Sentenza del Tribunale di Ferrara n.83 del 28.04.2017, resa nel procedimento n.614/2016 R.G.
- 23) Ordinanza del Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, cron. 1066/17 del 30.06.2017, resa nel procedimento n. 207/2017 RG;
- 24) Ordinanza del Trib. Cuneo del 17/04/2018, cron. 754/2018, proc. 931/2017 RG;
- 25) Ordinanza Tribunale di Taranto del 10.01.2017;
- 26) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3807/2017 del 16.01.2017;
- 27) Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3808/2017 del 16.01.2017;
- 28) Ordinanza del 12.11.2016 resa nel procedimento n.1591/2016 RG del Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro;
- 29) Sentenza del Trib. di Firenze n.574/17 del 13.06.2017, proc. n.3313/2016 RG;
- 30) Sentenza del Tribunale di Patti n.860/2017 del 22.05.2017, resa nel procedimento n.2493/2016 R.G.
- 31) Sentenza n.1278/17 RS, proc.190/17 RG del Tribunale di Patti;
- 32) Attestato di frequenza della terapia riabilitativa presso l'RSS convenzionato con l'ASP 5 di Messina, di Barcellona P.G.;
- 33) Elenco utilizzazioni e assegnazioni provvisorie interprovinciali relative alla scuola secondaria di II grado in provincia di Messina;
- 34) Elenco utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali relative alla scuola secondaria di II grado in provincia di Messina;
- 35) Reclamo avverso la graduatoria di utilizzazione e assegnazione provvisoria interprovinciale pubblicata dall'USP Messina il 28.08.2018;
- 36) CCNI dell'11.04.2017 – mobilità 2018/19;
- 37) OM 207 del 9 marzo 2018- mobilita 2018/2019;
- 38) CCNL Scuola 29 novembre 2007;



- 39) CCNL ISTRUZIONE e RICERCA siglato il 19.04.2018;
 - 40) CCNI del 26.06.2018 relativo al passaggio da ambito a scuola;
 - 41) CCNI del 28.06.2018 relativo a utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l'a.s 2018/19;
 - 42) Contratto a tempo indeterminato;
 - 43) Incarico triennale scuola di Monza;
 - 44) Domanda di congedo straordinario presentata dalla ricorrente per l'assistenza al figlio disabile grave;
 - 45) Decreto di congedo straordinario emesso dalla scuola di Monza;
 - 46) Sentenza del Tribunale di Messina – Sez. lavoro n. cronol. 1097/2018, procedimento n. 4245/2016 RG;
 - 47) Ordinanza del Tribunale di Alessandria – RG n°1431/2017;
 - 48) Sentenza del Tribunale di Patti n.311/2018 procedimento n. 3105/2017 RG;
 - 49) Ordinanza del Tribunale di Barcellona P.G. – Sez. lavoro n. cronol. 5109/2017 del 22.11.2017 resa nel procedimento n. 1656/2017 RG;
 - 50) Ordinanza cron.16314/2017 del 20.09.2017, resa nel procedimento n.3986/2017-1 RG del Tribunale di Brindisi;
 - 51) Ordinanza del Tribunale di Vercelli del 12.01.2017;
 - 52) Certificato di morte Sig.ra Bambino Giovanna;
 - 53) Certificato emesso dall'Unità di neuropsichiatria infantile di Milazzo – ASP 5 di Messina del 31.08.2017;
 - 54) Certificazione emessa dal servizio sanitario della regione Lombardia di diagnosi della patologia autistica di cui è affetto il minore Rossignolo Leonardo, dell'anno 2017;
 - 55) Visura della CCIAA di Messina sull'attività lavorativa del Sig. Rossignolo Nicola;
 - 56) Certificati medici relativi alla patologia della ricorrente;
- Sant'Agata di Militello, 18 ottobre 2018.

Avv. Massimiliano FABIO



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.**

PREMESSO

Il Ricorso ex art.700 C.P.C.;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 C.P.C., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C. in quanto le domande del ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 C.P.C., in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche il ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale **nel sito del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del **Sito Istituzionale del MIUR** e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 18 ottobre 2018.

Avv. Massimiliano FABIO

